



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.26/2011 DEL 28/06/2011

**"NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E
ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO"**





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

Sdl in materia di servizi al lavoro

Norme in materia di Autorizzazione e Accreditamento per i Servizi al Lavoro

RELAZIONE

Con la presente legge, la Regione Puglia intende adeguarsi a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 2003, n.30 "Legge delega al governo in materia di occupazione" e dal d.lgs. n. 276/2003.

L'obiettivo della presente legge è quello di promuovere condizioni per la piena e buona occupazione in Puglia sul presupposto che il lavoro costituisce l'elemento centrale e unificante sia delle politiche di coesione sociale, sia delle politiche di sviluppo economico e di competitività ed è coerente con i principi e gli obiettivi dell'Unione Europea.

Proseguendo un'attività già avviata con provvedimenti amministrativi che fissavano gli standard di qualità dei servizi pubblici per l'impiego, la Regione ha ritenuto di intervenire al fine di migliorare le condizioni del mercato del lavoro, valorizzando il principio di partecipazione, il metodo della collaborazione interistituzionale e della concertazione con le parti sociali, assunti quali elementi imprescindibili del processo di attuazione delle politiche e di adeguamento dei servizi per il lavoro.

I servizi per il lavoro si configurano come uno degli elementi portanti delle politiche per una piena e buona occupazione, fortemente connesse con il sistema di welfare operante oggi in Puglia nei confronti delle persone e delle imprese.

Con questa legge, la Regione intende assicurare la reale disponibilità di servizi qualificati che costituiscono il sistema regionale dei servizi per il lavoro, rappresentati non solo dai Centri per l'impiego, ai quali si riconosce centralità in quanto servizi pubblici che esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative e certificatorie, ma anche dai soggetti che ai sensi degli articoli 4,6,7 del D.Lgs. n. 276/2003 siano autorizzati a svolgere, sul territorio regionale, i servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, o si accreditino presso la Regione Puglia per svolgere le attività previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2010, n. 847 - Linee guida per i servizi per l'impiego, "Prestazioni standard e indicatori - Masterplan". Tali soggetti intervengono in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni esercitate dalle Province tramite i Centri per l'Impiego al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti e i cui ambiti di intervento saranno stabiliti da successivo provvedimento di Giunta Regionale.

Servizio politiche per il lavoro

Via Corigliano, 1 Z.I. (ex CIAPI)
Italia 70123 Bari

Info
Tel [+39] 080.540.7509
Fax [+39] 080.582.20.29
Mail l.fiore@regione.puglia.it

Web
www.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio politiche per il lavoro

Dall'articolato della presente legge appare evidente la scelta compiuta dalla Regione, diretta ad incrementare la propria attenzione sul sistema dei servizi per il lavoro al fine completare il processo di modernizzazione ed innovazione intrapreso senza rinunciare alla qualità.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della L.R. 16/11/2001, n. 28.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
(Luisa A. Fiore) _____

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
(Davide F. Pellegrino) _____

L'ASSESSORE
(Elena Gentile)





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

Norme in materia di Autorizzazione e Accreditamento per i Servizi al Lavoro

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Puglia, ferma restando la centralità dei Servizi Pubblici per l'impiego nella gestione del governo del mercato del Lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l'integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'occupazione.

2. A tal fine, il presente provvedimento definisce, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 4, 6 e 7 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme in materia di:

- a) autorizzazione, sul territorio regionale, allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale;
- b) accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro.

Art.2 - Funzioni e competenze

1. I servizi pubblici per l'impiego svolgono **direttamente e in via esclusiva** le funzioni amministrative ad essi delegate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i. (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e certificazione dello stato occupazionale del lavoratore).

2. I servizi pubblici per l'impiego svolgono **direttamente** tutte le funzioni non contemplate al precedente comma **per le quali possono anche avvalersi**, nelle ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge da selezionare tramite procedure di evidenza pubblica.

3. I soggetti di cui al precedente comma intervengono in via integrativa e non sostitutiva allo scopo di ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi e migliorarne la qualità; possono altresì fornire servizi specializzati in favore di particolari categorie di utenti.

Art 3 - Definizione dei servizi al lavoro

1. Ai fini della presente legge, costituiscono servizi al lavoro tutte le attività di orientamento, di incontro domanda ed offerta di lavoro, di promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio politiche per il lavoro

Art.4 - Procedure di autorizzazione

1. La Giunta Regionale, acquisito il parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1999 e della Commissione regionale per le Politiche del lavoro di cui all'art. 8 della medesima legge, determina con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti con il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le modalità per il rilascio in favore dei soggetti pubblici o privati del provvedimento di autorizzazione alla gestione di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del personale, esclusivamente sul territorio regionale.
2. Le università, le fondazioni universitarie e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, qualora svolgano l'attività di intermediazione, devono garantire agli utenti la coerenza tra i percorsi formativi e l'eventuale collocazione lavorativa.

Art.5 - Procedure per l'accreditamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 e in conformità a quanto disposto dall'art.7 del Decreto legislativo 276/2003, è istituito presso il competente Servizio regionale l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1999 e della Commissione regionale per le Politiche del lavoro, di cui all'art.8 della medesima legge, determina, con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti con il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
 - a) le procedure per l'accreditamento;
 - b) i requisiti minimi per l'accreditamento, con specifico riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, necessari per la concessione dello stesso;
 - c) le ipotesi e le procedure di revoca dell'accreditamento;
 - d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati;
 - e) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati;
 - f) le tipologie di servizi al lavoro per i quali è necessario l'accreditamento.
3. Fermo restando il potere regolamentare attribuito alla Giunta Regionale, ai fini della concessione dell'accreditamento, costituisce requisito non derogabile l'applicazione integrale, da parte dei soggetti richiedenti l'accreditamento, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali.
4. Il mancato rispetto di quanto disposto dal precedente comma costituisce presupposto per la revoca immediata dell'accreditamento.



Servizio politiche per il lavoro

Via Corigliano, 1 Z.I. (ex CIAPI)
Italia 70123 Bari

Info
Tel [+39] 080.540.7509
Fax [+39] 080.582.20.29
Mail l.fiore@regione.puglia.it

Web
www.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

Art.6 - Standard minimi dei servizi al lavoro

1. La Giunta Regionale, fermo restando quanto già disciplinato con il Masterplan dei servizi per l'impiego, adotta, ove necessario, gli opportuni provvedimenti correttivi in materia di standard minimi di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati per l'impiego.



Servizio politiche per il lavoro

Via Corigliano, 1 Z.I. (ex CIAPI)
Italia 70123 Bari

Info

Tel [+39] 080.540.7509
Fax [+39] 080.582.20.29
Mail l.fiore@regione.puglia.it

Web

www.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it